

Sentenza del Tribunale del 30 novembre 2011 — Hartmann/UAMI (Complete)

(Causa T-123/10) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo Complete — Impedimento assoluto alla registrazione — Mancanza di carattere distintivo — Motivazione — Prodotti che costituiscono un gruppo omogeneo — Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2012/C 25/93)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Paul Hartmann AG (Heidenheim an der Brenz, Germania) (rappresentante: avv. N. Aicher)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente B. Schmidt, poi R. Manea e R. Pethke, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 20 gennaio 2010 (procedimento R 601/2009-4), concernente una domanda di registrazione del segno denominativo Complete come marchio comunitario

Dispositivo

- 1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 20 gennaio 2010 (R 601/2009-4) è annullata.
- 2) L'UAMI sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Paul Hartmann AG, incluse le spese indispensabili sostenute da quest'ultima ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

⁽¹⁾ GU C 134 del 22.5.2010.

Sentenza del Tribunale 7 dicembre 2011 — El Corte Inglés/UAMI — Azzedine Alaïa (ALIA)

(Causa T-152/10) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo ALIA — Marchio comunitario figurativo anteriore ALAÏA PARIS — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2012/C 25/94)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti J.L. Rivas Zurdo, M.E. López Camba e E. Seijo Veiguela)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: R. Pethke, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Azzedine Alaïa (Parigi, Francia) (rappresentante: avv. M. Holah)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 3 febbraio 2010 (procedimento R 924/2008-4), relativa ad una procedura di opposizione tra il sig. Azzedine Alaïa e la El Corte Inglés, SA

Dispositivo

- 1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 3 febbraio 2010 (procedimento R 924/2008-4) è annullata per la parte in cui la commissione di ricorso ha escluso dalla sua analisi del rischio di confusione tra i marchi di cui trattasi i prodotti della classe 3, corrispondente alla descrizione «profumeria; oli essenziali; cosmetici; lozioni per capelli; dentifrici».
- 2) Il ricorso è respinto per il resto.
- 3) La El Corte Inglés, SA, l'UAMI e il sig. Azzedine Alaïa sopporteranno ciascuno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 148 del 5.6.2010.

Sentenza del Tribunale 30 novembre 2011 — SE-Blusen Stenau/UAMI — Sport Eybl & Sports Experts (SE© SPORTS EQUIPMENT)

(Causa T-477/10) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo SE© SPORTS EQUIPMENT — Marchio nazionale denominativo anteriore SE So Easy — Impedimento relativo alla registrazione — Somiglianza dei segni — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2012/C 25/95)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: SE-Blusen Stenau GmbH (Gronau, Germania) (rappresentante: avv. O. Bischof)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Pohlmann, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Sport Eybl & Sports Experts GmbH (Wels, Austria) (rappresentanti: avv.ti M. Pachinger e S. Fürst)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 22 luglio 2010 (procedimento R 1393/2009-1), relativa ad un'opposizione tra la SE Blusen Stenau GmbH e la Sport Eybl & Sports Experts GmbH

Dispositivo

- 1) La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 22 luglio 2010 (procedimento R 1393/2009-1) è annullata.
- 2) L'UAMI supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla SE-Blusen Stenau GmbH.
- 3) La Sport Eybl & Sports Experts GmbH supporterà le proprie spese.

(¹) GU C 346 del 18.12.2010.

Sentenza del Tribunale 7 dicembre 2011 — HTTS/Consiglio

(Causa T-562/10) (¹)

«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell'Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Ricorso di annullamento — Obbligo di motivazione — Procedimento in contumacia — Domanda di intervento — Non luogo a provvedere»

(2012/C 25/96)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentanti: avv.ti J. Kienzle e M. Schlingmann)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e Z. Kupčová, agenti)

Oggetto

Domanda d'annullamento del regolamento (UE) del Consiglio 25 ottobre 2010, n. 961, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1), nei limiti in cui esso riguarda la ricorrente

Dispositivo

- 1) Non vi è più luogo a statuire sulle domande di intervento della Commissione europea e della Repubblica federale di Germania.
- 2) Il regolamento (UE) del Consiglio 25 ottobre 2010, n. 961, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007, è annullato nei limiti in cui esso riguarda la HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH.

3) Gli effetti del regolamento n. 961/2010, nei limiti in cui esso riguarda la HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping, sono mantenuti per un periodo non superiore a due mesi a decorrere dalla data di pronuncia della presente sentenza.

4) Il Consiglio dell'Unione europea supporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping.

(¹) GU C 46 del 12.2.2011.

Sentenza del Tribunale 8 dicembre 2011 — Aktieselskabet af 21. november 2001/UAMI — Parfums Givenchy (only givenchy)

(Causa T-586/10) (¹)

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo only givenchy — Marchi denominativi comunitario e nazionali anteriori ONLY — Impedimento relativo alla registrazione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Notorietà — Art. 8, n. 5, del regolamento n. 207/2009»]

(2012/C 25/97)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Aktieselskabet af 21. november 2001 (Brande, Danimarca) (rappresentante: avv. C. Barrett Christiansen)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: V. Melgar, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Parfums Givenchy SA (Levallois-Perret, Francia)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 7 ottobre 2010 (procedimento R 1556/2009-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra l'Aktieselskabet af 21. november 2001 e la Parfums Givenchy SA

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) L'Aktieselskabet af 21. november 2001 è condannata alle spese.

(¹) GU C 80 del 12.3.2011.